

COMUNITÀ EUROPEA

I⁽¹⁾



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITÀ

LICENZA N. 00012767

per il trasporto internazionale di passeggeri su strada per conto terzi effettuato con autobus

Il titolare della licenza ⁽²⁾ FRIULVIAGGI DI ALFIO ZAMMATARO SRL

VIA GAIO 8

33097 - SPILIMBERGO (PN)

È autorizzato ad effettuare trasporti internazionali di passeggeri su strada per conto terzi, sul territorio della Comunità, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:

La presente licenza è valida dal 03/05/2016 al 02/05/2021

Rilasciata a Roma il 03/05/2016

⁽³⁾



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Roberta DE SANTIS

Roberta De Santis

⁽¹⁾ Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

⁽²⁾ Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore.

⁽³⁾ Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente licenza è rilasciata in base al regolamento (CE) n. 1073/2009.
2. La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore per conto terzi che:
 - a) è autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus, in forma di servizi regolari, ivi compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali;
 - b) soddisfa le condizioni stabilite secondo la normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
 - c) soddisfa i requisiti prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
3. La presente licenza autorizza, su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai percorsi effettuati nel territorio della Comunità, ad effettuare trasporti internazionali di passeggeri su strada a mezzo autobus per conto terzi:
 - a) il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri differenti, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
 - b) nel caso in cui il punto di partenza e il punto di arrivo si trovino nello stesso Stato membro, mentre l'imbarco o lo sbarco di passeggeri hanno luogo in un'altro Stato membro o in un paese terzo;
 - c) in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
 - d) tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/2009.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, si applica il regolamento (CE) n. 1073/2009 per il percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Il regolamento non si applica al percorso effettuato all'interno del territorio dello Stato membro di imbarco o di sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e il paese terzo.

4. La presente licenza è personale e non è cedibile.
5. La presente licenza può essere ritirata dall'autorità competente dello Stato membro che l'ha rilasciata qualora il vettore:
 - a) non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009;
 - b) abbia fornito informazioni inesatte in ordine ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo della licenza;
 - c) abbia commesso un'infrazione grave o infrazioni alla normativa comunitaria in materia di trasporti su strada in un qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria.

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie certificate conformi di cui dispone relativamente ai suoi servizi di trasporto internazionale.

6. L'originale della licenza deve essere conservato dal vettore. Una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale.
7. La presente licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
8. Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare in materie di trasporto e circolazione.
9. Per «servizi regolari» si intendono i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati, in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite e che sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

La regolarità del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione.

Per «servizi regolari specializzati» si intendono servizi regolari, chiunque ne sia l'organizzatore, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri ad esclusione di altre, con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

I servizi regolari specializzati comprendono:

- a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
- b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore ed il vettore.

L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei che servono la stessa clientela dei servizi regolari esistenti è soggetta ad autorizzazione.

Per «servizi occasionali» si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei comparabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009. Questi servizi non perdono la caratteristica di servizi occasionali per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.